



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 137

del Consiglio comunale

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 30.12.2014 N. 14 - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S., DETERMINAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI.

Il giorno 03.11.2022 ad ore 17.40 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Baggia Monica**

e consiglieri **Bosetti Stefano**

Bozzarelli Elisabetta

Brugnara Michele

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

El Barji Assou

Fernandez Andreas

Assenti: consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Bridi Vittorio**

Demattè Daniele

Frachetti Piergiorgio

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Lenzi Walter

Maschio Andrea

Maule Chiara

Panetta Salvatore

Guastamacchia Fabrizio

Maestranzi Dario

Merler Andrea

Saltori Alessandro

Pedrotti Alberto

Robol Andrea

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zappini Federico

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

e pertanto complessivamente presenti n. 30, assenti n. 10, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/52 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamato il Capo I della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (Legge finanziaria provinciale 2015)", con cui è stata istituita nel territorio della Provincia autonoma di Trento, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) in sostituzione della previgente I.U.C., ed in particolare dei prelievi denominati I.M.U.P. e T.A.S.I., istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

premesso che la suddetta Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è stata oggetto di modifiche nella sua disciplina con successive Leggi provinciali;

atteso che con deliberazione del Consiglio comunale 15.01.2015 n. 7 è stato, fra l'altro, deciso di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), costituito da n. 16 articoli e che lo stesso è stato da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale di data 25 giugno 2020 n. 82;

preso atto che ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie ai sensi degli articoli 5 e 6 e che, se non adotta la relativa deliberazione, si applica l'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote e detrazioni vigenti;

considerato che il comma 3 dell'art. 8 della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia dalla Legge provinciale n. 36 del 1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo;

visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2022, nei quali, con riferimento alla manovra della fiscalità locale, Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.p. n. 14/2014 e dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006) e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte;

atteso altresì che con deliberazione del Consiglio comunale 8 febbraio 2022 n. 21, ai sensi e per effetto della Legge provinciale 27.12.2021 n. 22, "Legge provinciale di stabilità 2022", è stato fra l'altro deciso di fissare, per il periodo di imposta 2022, le aliquote e detrazioni dell'IM.I.S. come segue:

- a) per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,00 per cento, ad eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento con detrazione per il Comune di Trento pari ad euro 390,14;
- b) per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D2, A10 nella misura dello 0,55 per cento;
- c) per i fabbricati strumentali all'attività agricola se con rendita catastale uguale od inferiore a euro 25.000,00 nella misura dello 0,00 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 25.000,00 nella misura dello 0,10 per cento con deduzione dalla rendita di euro 1.500,00;
- d) per i fabbricati di cui alla categoria catastale D1 se con rendita uguale od inferiore a euro 75.000,00 nella misura dello 0,55 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 75.000,00 nella misura dello 0,79 per cento;
- e) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D3, D4, D6, D9 nella misura dello 0,79 per cento;

- f) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D7 e D8 se con rendita uguale o inferiore ad euro 50.000,00 nella misura dello 0,55 per cento, se con rendita catastale superiore ad euro 50.000,00 nella misura dello 0,79 per cento;
- g) per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria – strutturalmente ed effettivamente utilizzati dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della L.p. 07.08.2006 n. 5 – nella misura dello 0,00 per cento;
- h) per l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzino per abitazione principale nella misura pari allo 0,49 per cento, ad esclusione dei fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- i) per i fabbricati iscritti o iscrिवibili al catasto in categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti allo Stato, nella misura pari allo 0,00 per cento;
- j) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati nella misura dello 0,895 per cento;
- k) per le aree fabbricabili nella misura dello 0,895 per cento;
- l) per le aree edificabili, comunque denominate, che, in base alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti, nella misura dello 0,00 per cento;
- m) per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle Organizzazioni di volontariato o al registro delle Associazioni di promozione sociale nella misura dello 0,00 per cento;

considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della L.p. 14/2014 ed in particolare può diminuire l'aliquota per l'abitazione principale fino ad azzerarla, ma non aumentarla. Per i fabbricati strumentali all'attività agricola può variarla tra lo 0% e lo 0,2%. Per tutti gli altri immobili può fissarla tra lo 0% e l'1,31%;

tenuto conto che al comma 2 dell'art. 8, lettere a) e b) sono previste le facoltà riconosciute ai Comuni circa l'assimilazione ad abitazione principale delle tipologie di abitazioni ivi previste che quindi, se non rientrano nelle categorie A1, A8 ed A9, dal periodo d'imposta 2016 sono esenti e che l'articolo 8, comma 2, lettera e), in alternativa all'assimilazione, consente di stabilire aliquote ridotte, per i fabbricati indicati nelle lettere a) e b);

precisato che, nell'ambito del processo di costruzione del bilancio di previsione 2023-2025, si è considerata la necessità e valutata la possibilità, in considerazione della situazione di parte corrente del documento di programmazione finanziaria, di intervenire su alcune fattispecie impositive disciplinate da ultimo con la deliberazione del Consiglio comunale 8 febbraio 2022 n. 21 in esecuzione e in conformità a quanto stabilito con la richiamata Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 e s.m. e i.;

atteso infatti che la situazione finanziaria globale, con i maggiori costi legati alla crisi energetica, all'aumento dei costi delle materie prime e all'inflazione, interessa in modo rilevante anche le Pubbliche Amministrazioni e dunque il Comune di Trento e, in questo senso, è necessario intervenire anche sul versante delle entrate proprie e in particolare sull'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) anche per la sua significatività di gettito, al fine di perseguire l'equilibrio di bilancio come obiettivo imprescindibile della gestione dell'Ente;

precisato che rimane fermo comunque l'obiettivo di utilizzare, per quanto possibile rispetto alla natura e ai vincoli normativi di tale tributo, le opzioni consentite dalla disciplina di detta imposta in un'ottica di politica redistributiva del reddito, allo scopo di conciliare le esigenze finanziarie dell'Amministrazione con la salvaguardia del grado di equità del sistema economico;

premesso che in relazione alla proposta di deliberazione di cui al presente atto sono stati depositati, in totale, n. 454 emendamenti progressivamente numerati, tutti ritirati in corso della adunanza consiliare del 03.11.2022 ad eccezione dei seguenti:

- emendamento n. 1, assunto a protocollo il 25.10.2022 al n. 296810, primo firmatario Merler, che così come inciso dal sub-emendamento 03.11.2022 prot. n. 304481, primo firmatario Merler, richiede che nella parte dispositiva della deliberazione, al punto n. 1., secondo capoverso, il numero 0,895 venga sostituito con il numero 0,59;
- emendamento n. 253, assunto a protocollo il 26.10.2022 al n. 297452, primo firmatario Merler, atto a richiedere nella medesima parte dispositiva, al punto 1., primo capoverso, la sostituzione del numero 1,05 con il numero 0,895;
- emendamento n. 454, assunto a protocollo il 03.11.2022 al n. 304480, a firma del Sindaco Franco Ianeselli, formulato con l'intento di richiedere, in primo luogo, la sostituzione

dell'aliquota dell'1,05 per cento con l'aliquota dell'1,08 per cento, ed in secondo luogo di modificare l'aliquota di cui al punto 5, lett. l) da 1,05 per cento a 1,08 per cento, il tutto riferendosi alla parte dispositiva dell'atto;

considerato che, ad esito delle rispettive votazioni - per il dettaglio delle quali si fa ad ogni effetto richiamo e rinvio agli atti di seduta - degli emendamenti testé elencati risultano essere stati approvati dall'aula consiliare, in data 03.11.2022, l'emendamento n. 1 (sub-emendato nei termini anzidetti) e l'emendamento n. 454, mentre l'emendamento n. 253 è stato respinto nella stessa adunanza;

premesso che, avuto riguardo dell'articolo 24 del Regolamento sui controlli interni, in relazione agli emendamenti come sopra approvati risultavano essere stati resi dalla Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile:

– per quanto concerne l'emendamento n. 1 - in relazione al quale, prima della attivazione della procedura sub-emendativa era stato espresso il parere favorevole condizionato di cui a nota 26.10.2022 prot. n. 298278 - il parere, favorevole, reso direttamente in calce al sub-emendamento e quindi disponibile agli atti di protocollo al n. 304481 di data 03.11.2022, condizionato dalla approvazione dell'emendamento n. 454, in quanto il minor gettito IM.I.S. che l'emendamento, così come sub-emendato, determina, è compensato dal maggior gettito di quell'emendamento (diversamente il parere, dal punto di vista contabile, sarebbe stato da ritenersi negativo);

– per quanto concerne l'emendamento n. 454, parere favorevole riportato direttamente in calce all'emendamento e pertanto disponibile agli atti di protocollo al n. 304480 di data 03.11.2022;

constatato peraltro che la condizione apposta al parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile riguardante l'emendamento n. 1 così come emendato, di cui al dettaglio soprariportato, risulta verificatasi;

ritenuto quindi di adeguare il dispositivo del presente provvedimento deliberativo alle risultanze degli emendamenti approvati, dianzi illustrati;

considerato che, in ragione di quanto sopra, ed anche, come detto, in considerazione degli emendamenti approvati dall'aula nei termini sopra illustrati, per l'anno d'imposta 2023 si ritiene di adottare il quadro delle aliquote 2022 con un intervento di aumento dell'aliquota prevista per i fabbricati ad uso abitativo, non destinati dal soggetto passivo ad uso proprio come abitazione principale, fissando quindi:

– l'aliquota prevista per gli altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, attualmente stabilita nella misura dello 0,895 per cento, all'1,08 per cento;

– l'aliquota prevista per l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzino per abitazione principale, attualmente stabilita nella misura pari allo 0,49 per cento (ad esclusione dei fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9) nella misura pari allo 0,59 per cento, ad esclusione dei fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

precisato che, sulla base del parere richiesto al Servizio Autonomie Locali e assunto al protocollo dell'Ente con n. 268380 di data 28 settembre 2022 emerge che, se il Comune intende determinare un'aliquota specifica per la fattispecie degli "altri fabbricati abitativi", la stessa aliquota deve applicarsi anche alle relative pertinenze ed essendo le stesse non conoscibili da parte del Comune nel suo ruolo di Ente impositore, si ritiene necessario considerare pertinenze degli "altri fabbricati abitativi" i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di due unità - come già avviene in base alla disciplina della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 per le pertinenze in esenzione dell'abitazione principale - non volendo gravare ulteriormente sul carico fiscale dei contribuenti;

richiamato altresì l'articolo 8, comma 2, lettera e-ter) della L.p. 14/2014 con cui si stabilisce che con Regolamento si possono stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a) per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale 15.01.2015 n. 7 e da ultimo modificato con deliberazione 25.06.2020 n. 82, che all'articolo 9 individua i poteri regolamentari e deliberativi del comune, tra cui la determinazione dell'agevolazione di cui all'art. 8, comma 2, lettera e ter) della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ragion per cui con la presente manovra non è necessario apportare modifiche alla disciplina regolamentare, bensì unicamente stabilire l'aliquota di riferimento di tale fattispecie impositiva;

ritenuto, in considerazione di quanto più sopra proposto, e al fine di contemperare le

esigenze di incremento di gettito - e dunque di entrate comunali per far fronte all'aumento significativo delle spese - con la migliore salvaguardia del grado di equità del sistema economico, di introdurre un'aliquota ridotta per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), come disciplinato dall'art. 8, comma 2, lettera e ter) della citata L.p. 30 dicembre 2014 n. 14, fissando per questa fattispecie un'aliquota pari allo 0,35 per cento;

atteso che, nello specifico, tale fattispecie si riferisce al cosiddetto contratto di locazione a canone concordato, che prevede che il costo della locazione sia fissato secondo quanto previsto dagli accordi locali delle Organizzazioni della proprietà edilizia e delle Organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

visto l'Accordo territoriale per il territorio del Comune di Trento, stipulato fra le Organizzazioni Sindacali e Associazione degli inquilini e le Associazioni dei proprietari, sottoscritto in data 5 marzo 2021;

considerato che, in particolare, per questa fattispecie impositiva, si ritiene di introdurre un'aliquota dello 0,35% a tutti i nuovi contratti di locazione stipulati e registrati successivamente all'1.01.2023, che rientrano nell'Accordo, consistenti nei contratti agevolati (art. 2, comma 3, Legge 431/98 e art. 1, D.M. 16.01.2017), nei contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, Legge 431/98 e art. 2, D.M. 16.01.2017) e nei contratti per studenti universitari (art. 5, commi 2 e 3, Legge 431/98 e art. 3, D.M. 16.01.2017), purchè il canone definito dal contratto rientri tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione fissate dall'Accordo stesso;

atteso che tale ultimo requisito dovrà essere accertato con l'acquisizione dell'attestazione rilasciata da almeno un'Organizzazione sindacale o Associazione dei conduttori e della proprietà edilizia firmataria dell'Accordo territoriale per il Comune di Trento, con la quale si certifica la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo stesso, quale elemento necessario ai fini del riconoscimento dell'agevolazione;

valutato pertanto come l'intervento di introduzione di un'aliquota agevolata dello 0,35% per i fabbricati abitativi oggetto di locazione a canone concordato persegua l'obiettivo di differenziare la presente manovra tributaria riconoscendo un trattamento preferenziale – con una riduzione del prelievo tributario - ai proprietari di fabbricati che concedono in locazione l'unità a condizioni economicamente più favorevoli per l'inquilino;

ritenuto opportuno, per l'eventuale disciplina attuativa riferita all'agevolazione riconosciuta ai fabbricati abitativi oggetto di locazione a canone concordato e per la fattispecie degli altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, rinviare alla Giunta comunale eventuali provvedimenti integrativi e/o attuativi qualora necessari per la concreta applicazione operativa e organizzativa;

dato atto che la proposta di deliberazione in esame è stata esaminata dalla Commissione consiliare per il bilancio, le attività economiche e gli affari generali il 26 settembre 2022;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s. m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera i) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di stabilire, ad esito anche dell'approvazione degli emendamenti di cui in premessa, per il periodo di imposta 2023:
 - l'aliquota prevista per gli altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, attualmente stabilita nella misura dello 0,895 per cento, all'1,08 per cento, disponendo di considerare "pertinenze degli altri fabbricati abitativi" i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di due unità;
 - l'aliquota prevista per l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzino per abitazione principale nella misura pari allo 0,59 per cento, ad esclusione dei fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
2. di introdurre per il periodo di imposta 2023 l'agevolazione di cui all'art. 8, comma 2, lettera e-ter) per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), fissando l'aliquota dello 0,35 per cento;
3. di stabilire che l'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al punto 2., avviene a condizione che il contratto di locazione sia registrato e stipulato successivamente al 1° gennaio 2023 e previa acquisizione dell'attestazione rilasciata da almeno un'Organizzazione sindacale o Associazione dei conduttori e della proprietà edilizia firmataria dell'Accordo territoriale per il Comune di Trento, con la quale si certifica la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo stesso, quale elemento necessario ai fini del riconoscimento dell'agevolazione;
4. di rinviare alla Giunta comunale eventuali provvedimenti integrativi e/o attuativi qualora necessari per la concreta applicazione operativa e organizzativa, come meglio precisato in premessa;
5. di determinare le aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per l'anno di imposta 2023, come segue:
 - a) per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,00 per cento, ad eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento con detrazione per il Comune di Trento pari ad euro 390,14;
 - b) per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D2, A10 nella misura dello 0,55 per cento;
 - c) per i fabbricati strumentali all'attività agricola se con rendita catastale uguale o minore a euro 25.000,00 nella misura dello 0,00 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 25.000,00 nella misura dello 0,10 per cento con deduzione dalla rendita di euro 1.500,00;
 - d) per i fabbricati di cui alla categoria catastale D1 se con rendita uguale o minore a euro 75.000,00 nella misura dello 0,55 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 75.000,00 nella misura dello 0,79 per cento;
 - e) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D3, D4, D6, D9 nella misura dello 0,79 per cento;
 - f) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D7 e D8 se con rendita uguale o minore a

- euro 50.000,00 nella misura dello 0,55 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 50.000,00 nella misura dello 0,79 per cento;
- g) per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria – strutturalmente ed effettivamente utilizzati dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della L.p. 07.08.2006 n. 5 – nella misura dello 0,00 per cento;
 - h) per l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzino come abitazione principale nella misura pari allo 0,59 per cento, ad esclusione dei fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
 - i) per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto in categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti allo Stato nella misura pari allo 0,00 per cento;
 - j) per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nella misura dello 0,35 per cento;
 - k) per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle Organizzazioni di volontariato o al registro delle Associazioni di promozione sociale nella misura dello 0,00 per cento;
 - l) per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze nella misura dello 1,08 per cento;
 - m) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati nella misura dello 0,895 per cento;
 - n) per le aree fabbricabili nella misura dello 0,895 per cento;
 - o) per le aree edificabili, comunque denominate, che, in base alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti, nella misura dello 0,00 per cento;
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi e secondo le modalità (unicamente telematica) di cui all'art. 13, comma 15 della D.L. n. 201/2011, come convertito dalla Legge n. 214 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 30.12.2014 N. 14 - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S., DETERMINAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 30

Favorevoli: n. 24 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Casonato, Chilà, Dal Ri, El Barji, Fernandez, Filosi, Fiori, Franzoia, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Maule, Panetta, Pedrotti, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zappini)

Contrari: n. 4 (Filippin, Giuliani, Maschio, Urbani)

Astenuti: n. 1 (Carli)

Non votanti: n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 03.11.2022

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 52 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 30.12.2014 N. 14 - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S., DETERMINAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 18 ottobre 2022

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 52 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 30.12.2014 N. 14 - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S., DETERMINAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 18.10.2022